



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE STRALCIO- ARTICOLAZIONE RUTIGLIANO

N° 5636/15 SENT. CIV.
N° 95000276 R.G.C.
N° 9511/15^{AS} CRON
N° 8442/15 REP.

Il Giudice Monocratico, dott.ssa SOFIA ANFOSSI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 976/2009 R.G. e vertente

TRA

██████████, ██████████ e ██████████ nella qualità di eredi di ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Angiuli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monopoli alla via Ten Vasco n.4

ATTORI

CONTRO

Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore ing. Emilio Romani, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Nocera, avvocato presso l'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in Monopoli alla via Garibaldi n.6- Palazzo di Città

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento del danno

All'udienza di precisazione del 13.05.2015 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.09.09 ██████████ esponeva: che in data 28.10.2008 mentre rincasava, camminando sul marciapiedi nei pressi dell'intersezione tra via Orazio Fiume e viale delle Rimembranze (precisamente all'altezza del Palazzo del Tribunale), incespicava in una protuberanza creatasi per via di alcune mattonelle sconnesse nella pavimentazione del marciapiedi e

perdendo l'equilibrio cadeva rovinosamente per terra; che nel cadere urtava il volto e che quindi, accompagnata dalla sorella che aveva assistito all'evento, si recava al servizio di pronto soccorso dell'ospedale "S. Giacomo" di Monopoli ove veniva medicata e le veniva data la diagnosi di *"ferita l.c. regione frontale e regione zigomatica"* con prognosi iniziale di otto giorni; che con successivo certificato medico redatto dalla dott.ssa Vittoria Formica in data 5.11.2008, all'attrice venivano prescritti ulteriori 10 giorni di riposo.

Rappresentava che in conseguenza della caduta si rompevano gli occhiali da vista e che il costo delle nuove lenti ammontava ad euro 630,00; che in data 6.11.2008 ricorreva ad una consulenza odontoiatrica a cura del dott. S. Decosimo il quale certificava che la sig.ra ██████ *«era stata sottoposta ad avulsione di un elemento dentario, per la precisione dell'incisivo laterale superiore di destra in quanto fratturato ed impossibile da recuperare»* ed anticipando la necessità di procedere ad una *«sostituzione protesica di tale elemento con protesi dentale fissa (ponte) di tre elementi (dal 13-11) in lega oro ceramica»*.

L'attrice invocava la responsabilità del Comune di Monopoli, ex art. 2051 c.c., quale proprietario e manutentore della strada, in ragione del riscontrato difetto di manutenzione e della presenza dell'insidia descritta, oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile; assumeva che dal sinistro fosse derivato un danno biologico meritevole di ristoro e quantificabile nella misura del 4% oltre al periodo di inabilità temporanea totale e parziale, al danno patrimoniale e danno morale.

Chiedeva, quindi, che venisse accertata la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro e che lo stesso venisse condannato al pagamento, a titolo di danni subiti, della somma di € 7.624,72 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con comparsa di risposta depositata il 17.12.2009 si costituiva il Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore. Nel merito contestava la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente convenuto non potendosi fare applicazione del disposto dell'art. 2051 c.c.; deduceva la certa visibilità della presunta insidia essendosi l'evento verificato in pieno giorno quando la luce naturale è più che sufficiente a permettere la visibilità dei luoghi, nonché la sussistenza di una condotta colposa posta in essere dall'attrice che non aveva prestato adeguata attenzione alle condizioni della strada; si opponeva alla quantificazione del danno, così come operata.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo emergono con chiarezza i fatti e le ragioni posti a fondamento della domanda.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.



Oggetto della controversia è l'accertamento della responsabilità del Comune di Monopoli nella determinazione del danno subito dall'attrice, la quale mentre si trovava a percorrere via Orazio Fiume, all'altezza del palazzo del Tribunale, si imbatteva in una insidia non visibile né segnalata e cadeva rovinosamente per terra.

In particolare, l'attrice ha dedotto la diretta riconducibilità delle lesioni riportate alle condizioni della strada percorsa che non era stata oggetto di adeguato controllo e manutenzione da parte dell'ente locale proprietario.

In ordine a tale profilo di responsabilità è opportuno osservare come la Pubblica Amministrazione, proprietaria ed utilizzatrice di un determinato bene, sia tenuta, nella gestione di detto bene, a rispettare norme legislative o regolamentari poste a tutela della vita e dell'integrità fisica dei cittadini e ad osservare il principio generale del *neminem laedere*.

In ipotesi, quindi, di mancata osservanza degli obblighi generali di diligenza e del rispetto del principio del *neminem laedere* è configurabile in capo all'Amministrazione una responsabilità civile rispetto alla quale la giurisprudenza ha, tuttavia, posto delle limitazioni.

La discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E', in particolare, configurabile, a carico della p.a., una responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto (cfr. Cass. 674/99).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi sussistente esclusivamente qualora i beni rispetto ai quali vi è obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione sia possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo ovvero qualora si tratti di beni che per la loro limitata estensione consentano un'adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr. Cass. 2067/02).

Per quanto concerne, in particolare, la gestione e la custodia delle strade, sussiste una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo ove vi siano elementi per sostenere che il Comune abbia avuto una concreta ed effettiva possibilità di apprestare un adeguato controllo della strada in considerazione delle sue dimensioni e caratteristiche.



Difatti, nel caso di strada comunale e di sue pertinenze (come i marciapiedi) l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolga una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene (cfr. Cass. 11446/03; Cass. 16770/06).


Inoltre, per quanto riguarda l'onere della prova incombente sulla parte che avanza l'istanza risarcitoria, il danneggiato deve provare solo l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa spettando, invece, alla Pubblica Amministrazione convenuta la dimostrazione del caso di fortuito che permette di escluderne la responsabilità (cfr. Cass. 19653/04; Cass. 4070/98; Cass. 4673/96).

Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P.A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (Cass. 3651/06).

Nella controversia in esame non v'è dubbio che il Comune convenuto abbia avuto la concreta possibilità di vigilare sulla strada sulla quale si è verificato il sinistro e di apprestare un effettivo controllo e, nonostante le difese svolte dall'ente convenuto, non sono emersi dati di segno contrario. Del resto, la strada in questione è ubicata all'interno della perimetrazione urbana: circostanza sintomatica della effettiva possibilità di esercitare un "potere di governo" sulla stessa da parte del comune convenuto (cfr. Cass. 15779/06).

Venendo alla prova offerta dall'attrice vanno esaminate le risultanze istruttorie.

Il teste ██████████, presente all'accaduto, così riferiva *"ho visto con i miei occhi la sig.ra ██████████ inciampare sulle protuberanze (mattoni gonfi e un po' spaccati) e cadere per terra con il viso in avanti. A quel punto mi sono precipitata verso la sig.ra ██████████ e l'ho aiutata ad alzarsi. Preciso che al momento della caduta mi trovavo a pochi metri dalla signora.... Riconosco le condizioni del marciapiedi come ritratte nelle due fotografie.... Preciso che tale stato dei luoghi era così come ritratto alla data dell'incidente ed è ancora oggi così, anzi è peggiorato in quanto le mattonelle del marciapiedi si sono, nel frattempo, sollevate ancora di più.... Costatai personalmente, dopo aver soccorso la sig.ra ██████████ che le si erano rotti gli occhiali da vista e si era rotto un dente. Tanto*



posso affermare in quanto, subito dopo la caduta fui io ad accompagnare in casa la signora e a farle le prime medicazioni. Ricordo, in particolare, che perdeva sangue dalla bocca e presentava tagli sulla fronte e sul viso".

E' stato quindi dimostrato il verificarsi di un sinistro, così come descritto dall'attrice, direttamente riconducibile alla presenza di un'anomalia nel manto stradale.

Dal punto di vista probatorio il Comune non ha provato la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad escludere la sussistenza del nesso di causalità né di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sinistro.

Il complesso degli elementi raccolti fa dunque ritenere la sussistenza della responsabilità del Comune convenuto nella determinazione del danno subito.

Venendo alle lesioni patite dalla ██████ vanno considerate le risultanze della consulenza medico-legale in corso di giudizio.

Dalla c.t.u. è emerso che l'attrice ha riportato una "ferita lacero-contusa della regione frontale e zigomatica con frattura del 12 e conseguente avulsione chirurgica; tali lesioni appaiono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo così come descritto in atti".

E' stato valutato un periodo di inabilità subtotale al 75% quantificato in giorni 8, mentre la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% ammonta a giorni 10 ed una minima mediamente al 25% di ulteriori giorni 10.

Il c.t.u. ha altresì affermato che le lesioni hanno determinato dei postumi che, in riferimento alle condizioni di salute antecedenti il sinistro, determinano un danno biologico pari al 3% della totale, mentre per quanto attiene agli esiti permanenti del sinistro, il consulente ha ritenuto che non abbiano influenzato la vita relazionale della ██████.

Venendo alla quantificazione del danno va rilevato quanto di seguito.

Il danno non patrimoniale, così come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 26972/08, è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire



discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

In particolare, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Secondo la definizione dell'art. 138 d. lgs. 209/05 (cd. codice delle assicurazioni private) per danno biologico si intende "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".

Con riguardo alla liquidazione del risarcimento possono essere considerate le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per l'anno 2014, utilizzate presso questo Ufficio, e fatta applicazione del disposto dell'art. 1226 c.c. ai fini di una valutazione equitativa aderente al caso concreto, deve riconoscersi alla ████████ - in considerazione dell'età al momento del sinistro (71) e della percentuale di postumi invalidanti riconosciuta (3%) - una somma pari a € 3.204,00.

Deve essere riconosciuta la somma di € 576,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea subtotale nella misura del 75% per la durata di 8 giorni, la somma pari ad € 480,00 per danno biologico da invalidità temporanea parziale per la durata di 10 giorni al 50% e la somma di € 240,00 per danno biologico da invalidità minima al 25 % per ulteriori 10 giorni.

Va pure considerato che in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. Va inoltre rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale alla luce dell'indirizzo espresso nelle pronunce nn. 12408/11 e 14402/11- non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità



psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. Cass. 18641/11).

Nel caso di specie parte attrice non ha né allegato né dimostrato circostanza alcuna che possa giustificare un aumento dell'importo innanzi liquidato, ai fini della personalizzazione del danno, né in termini di qualità delle lesioni subite né di ulteriore patimento sofferto dalla [REDACTED] in ragione delle conseguenze del sinistro.

Deve invece essere riconosciuta la somma di € 1580,00 a titolo di importo per spese sostenute a causa del sinistro così come documentate nel fascicolo di parte e ritenute congrue dal c.t.u. Incongrua appare la spesa documentata di sostituzione delle lenti da vista giacché nella documentazione medica prodotta in atti non vi è alcun cenno alla necessità di sostituire le lenti degli occhiali nonché pacificamente appare incongrua la data della sostituzione stessa, evincibile dalla ricevuta fiscale, avvenuta circa sei mesi più tardi del sinistro.

Non v'è prova di ulteriori esborsi che consentano una determinazione seppur equitativa di ulteriori danni emergenti.

In definitiva il Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannato al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 6.080,00 attuali, a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sulla predetta somma, devalutata sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 16.09.2009 e successivamente rivalutata per tutto il periodo della sua indisponibilità, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data di pubblicazione della sentenza. Su tale somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Comune di Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Monopoli in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 6.080,00 attuali, a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sulla predetta somma, devalutata sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 16.09.2009 e



successivamente rivalutata per tutto il periodo della sua indisponibilità, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data di pubblicazione della sentenza. Su tale somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

2. condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5013,00 di cui 4835,00 per compensi ed € 178,00 per spese, oltre IVA e CAP e spese generali come per legge;
3. pone a carico del Comune convenuto le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

Rutigliano, 23.12.15

IL GIUDICE
Dott.ssa Sofia Anfossi

TRIBUNALE DI BARI
SEZ. DISTACCATA DI RUTIGLIANO
Depositata in Cancelleria
del 23 DIC. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mariastella Albino

Mariastella Albino